

CARLOS LARRAINZAR

LE RADICI CANONICHE DELLA CULTURA
GIURIDICA OCCIDENTALE (*)

Carissimo Decano, grazie per le sue parole di presentazione.
Cari colleghi, signore e signori.

1. Oggi festeggiamo un grande santo del medioevo, *magister et doctor Raimundus*, Raimond de Penyafort, *hispanus*, la cui vita si è prolungata nel tempo per tutto il tredicesimo secolo; molti sono i meriti accumulati che gli hanno permesso di essere scelto giustamente come patrono universale dei centri universitari che si occupano di diritto, come la Vostra Facoltà. Ringrazio il Decano per l'invito formulatomi ad intervenire a questo atto accademico per parlare «sull'influsso del diritto canonico nella cultura giuridica del secondo millennio» (sono le sue parole di qualche mese fa): il discorso sul *millennio* e soprattutto il *secondo* millennio era l'aspetto che mi aveva chiesto in modo particolare.

Non sarò io a dire se questa scelta del vostro Decano sia stata la più giusta o meno; tuttavia voglio esprimere la mia più sincera riconoscenza poiché è stata un'occasione privilegiata per venire a Roma in questo anno giubilare e incontrare e salutare di nuovo i tanti amici e colleghi di questa Università... Capirete, quindi, il mio grande de-

(*) Con questo titolo viene pubblicato il testo della relazione tenuta dall'autore il giorno 14 gennaio 2000 a Roma, nell'*Aula Magna* della Pontificia Università della Santa Croce per la celebrazione di San Raimondo di Peñaafort nella sua Facoltà di Diritto Canonico. Il testo conserva inalterata la forma dell'esposizione orale, ma con alcune precisazioni e aggiunte che tengono conto dei contributi dell'*XI International Congress of Medieval Canon Law*, tenutosi all'Università di Catania durante il mese di agosto. Si aggiunge alla fine una *Nota bibliografica* che consente di ampliare l'esposizione delle idee.

siderio di compiacere il Decano (e anche voi), e la mia volontà di corrispondere *quam possum* a chi mi ha procurato, così gentilmente, questa grande soddisfazione. Ma non so se questo sarà possibile.

È per me un grande onore essere qui oggi e poter svolgere, in questa sede, la relazione che mi propongo di sviluppare; ma non è facile in una conferenza di circa quarantacinque minuti offrire una panoramica d'insieme di questo secondo millennio, e trattare in maniera esauriente le varie influenze del diritto canonico nel progresso della scienza giuridica secolare e della civiltà occidentale, essendo un panorama troppo vasto e complesso per essere ridotto a semplici idee. Nemmeno è mia intenzione fare un discorso per cantare le lodi dei tempi passati, un genere a volte tanto apologetico quanto superficiale, sia perché svaluta il nostro presente sia perché richiama alla mente soltanto il pensiero del poeta spagnolo quando diceva che «qualsiasi tempo passato fu migliore». E allora, cosa si può fare? Cosa devo fare?

Il titolo da me proposto per questo intervento è una prima risposta: è possibile mostrare, vedere, chiarire le radici «canoniche» della cultura giuridica occidentale. Ecco un pensiero così chiaro quanto inavvertito nella letteratura più diffusa e non ancora recepito, oggi come oggi, nella storiografia europea... Perché io parlo delle «radici», e «radici canoniche», della nostra cultura giuridica, del diritto e della scienza canonica (cresciuta e sviluppata nel secondo millennio) come elemento basilare certamente e *primario* dell'attuale tradizione dell'Occidente europeo. Il pensiero più diffuso, invece, parla in modo molto diverso.

Tutti noi abbiamo sentito parlare, e siamo anche abituati a dire, che tra la fine dell'undicesimo secolo e l'inizio del dodicesimo si afferma a Bologna, per iniziativa privata, l'insegnamento del diritto romano, e la scuola riscuote un successo sempre maggiore. Quando è stato riproposto il problema dell'origine immediata della nostra civiltà giuridica, si è parlato dell'antico diritto romano, più esattamente del diritto giustiniano recepito nel dodicesimo secolo e dei grandi apporti dei «legisti» bolognesi. Cosa è quindi la canonistica? In realtà sembra essere soltanto una sorella minore; la nuova scienza canonica sarebbe una seconda scuola sviluppata sotto l'ombra del diritto civile medievale e l'insegnamento dei legisti, qualcosa di complementare e quasi funzionale alla parallela scuola civilistica; e di conseguenza, «la storia successiva dei reciproci rapporti è vista come un processo di progressiva assimilazione dei diritti, assumendo l'uno

(il canonico) più raffinate tecniche giuridiche, e l'altro (il civile) principi maggiormente funzionali alla nuova società» (Piergiovanni). Ma, che c'è di vero in tutta questa interpretazione della storia?, ha qualche fondamento certo nelle fonti del passato?

2. La mia intenzione in questa relazione di oggi è quella di offrire *un nuovo punto di vista* sul problema riguardante le origini sulla base dei risultati della ricerca più recente, ricerca fatta in questi ultimi anni, e anche in questi ultimi mesi, come vedremo più avanti. Certamente non sarà possibile considerare tutte le influenze dello *ius canonicum* nella cultura secolare durante il secondo millennio, però mi pare che attingendo a questo argomento così vasto dalla riflessione sul «suo momento iniziale», si chiariscano le vicende della scienza canonica in questo secondo millennio, nonché il suo profondo coinvolgimento con quel diritto secolare che struttura la società temporale nei suoi diversi periodi, e magari (e questo risulta essere di maggiore importanza) saremo in grado di fornire principi utili ad imboccare le vie dell'incoraggiante futuro aperte dalla prospettiva del terzo millennio.

Prima di avviare la trattazione del nostro argomento iniziale vorrei fare due commenti, soltanto per gettare l'ombra del sospetto sulla «topica verità» che intende andare alla ricerca delle origini della nostra civiltà giuridica europea nel diritto dell'antica Roma.

In primo luogo, esaminando accuratamente le ricerche degli studiosi del diritto nel XIX secolo — per esempio, gli scritti del Savigny o l'opera classica di Max Conrat pubblicata nel 1891 — alla luce dei loro successivi arricchimenti del XX secolo nella serie *Ius Romanum Medii Aevi*, non si trovano ragioni per rivedere le opinioni, né del Savigny, né del Conrat, e neppure del Kantorowicz e di tanti altri; per loro parlare di «continuità» della giurisprudenza romana nel periodo compreso tra il VI e l'XI secolo in Occidente è certamente una chimera: in questo periodo capire la «giurisprudenza» come una disciplina intellettuale coerente con un profondo dominio delle fonti capace di fornire una guida razionale al pensiero giuridico, e tutto ciò staccato dalla pratica giuridica, è senz'altro illusorio. Come diceva Stephan Kuttner, «i reperti letterari provenienti dalla metà dell'undicesimo secolo non ci mostrano più conoscenze del Diritto di quanto si può apprendere nei discorsi forensi di Cicerone o di quanto si ritrova nei materiali giuridici usati nel *curriculum* dell'inse-

gnamento della retorica», in grande misura forniti già da alcune collezioni canoniche del primo millennio.

Quindi, non c'è continuità tra l'antica giurisprudenza dei romani (nel periodo classico, postclassico e giustiniano) e lo spettacolare rinascimento degli studi giuridici che si manifesta come fatto consolidato durante la seconda metà del dodicesimo secolo; tra questi due momenti della storia, nell'occidente c'è una profonda spaccatura piena di convulsioni sociali, trasformazioni politiche e culturali di modo che oggi possiamo affermare che la nostra cultura giuridica si collega direttamente con quel «rinascere» medievale e non con la giurisprudenza dell'antica Roma. In senso proprio questo avvenimento medievale è, perciò, una *ri-nascita*, un «nascere di nuovo» che adesso si unisce senza interruzione con la cultura dei nostri giorni.

Né il profondo impatto della rivoluzione francese nel XVIII secolo, né la forza del sopravvento che il positivismo contemporaneo prese dal movimento codificatore, sono stati capaci di cancellare le tracce di una così radicata tradizione giuridica che trova la sua fonte diretta di azione e di ispirazione in quella entusiasta generazione di europei del dodicesimo secolo. Alcuni di loro furono crociati, altri costruirono cattedrali, ed altri furono maestri geniali che diedero forma all'istituzione universitaria come strumento adeguato per ripensare la propria tradizione culturale; è stato proprio in questa istituzione, l'università, che si stabilirono le basi per una «nuova» convivenza sociale disegnando istituzioni giuridiche la cui *umanità* fu oggetto costante di dibattito razionale, di una metodica riflessione scientifica secondo le regole di una ermeneutica che perfezionava le proprie norme di critica nella riflessione stessa.

E adesso il mio secondo commento. La ricerca storica sulla nascita di questo diritto *romano medievale* presenta ancora oggi gravi lacune; alle volte sembra un campo incolto e sconosciuto sul quale è appena possibile fare qualche affermazione sicura. Questo, in parte, si deve al fatto che negli ultimi secoli la critica filologica dei romanisti sul proprio *Corpus iuris* ha mostrato più interesse per la conoscenza dell'antichità classica che per il mondo medievale; molte volte, peraltro, le ricostruzioni degli studiosi risultano condizionate dai pregiudizi nazionali di qualche teoria politica della modernità.

In questo campo il lavoro critico sulle fonti medievali non è andato oltre la ricostruzione di un ipotetico *codex secundus* dell'antico Digesto, la presumibile composizione del quale è da collocarsi sulla

soglia dei cosiddetti «tempi nuovi» poiché questa ipotetica redazione (da alcuni attribuita, senza fondamento, al mitico Irnerio) sarebbe il probabile archetipo che spiega i contrasti tra la *littera bononiensis* o *littera vulgata*, la redazione divulgata dalla Scuola di Bologna, e la genuina *littera fiorentina* del *codex florentinus*, che in realtà è un codice pisano del dodicesimo secolo preso dai fiorentini nel 1406 come bottino di guerra. In questo orizzonte di ricerca, per molti, l'opinione di Teodoro Mommsen è ancora qualcosa di più della semplice voce di un classico.

Dal punto di vista della prospettiva metodologica mi pare ovvio che soltanto un esame accurato delle differenze testuali sulla tradizione manoscritta ci permetterà di comprendere l'originalità del momento romano-medievale nella sua singolarità propria, di fronte alla forza «atemporale» dei significati che i testi racchiudono in sé stessi. Ma non intendo soffermarmi adesso sui complessi dibattiti che riguardano la critica testuale e nemmeno sugli argomenti filosofici di metodologia che essi trascinano con sé e alle volte non sono sufficientemente apprezzati (in modo dovuto) dai romanisti; desidero soltanto mettere in luce le carenze della romanistica attuale per cercare — consapevoli dei suoi limiti — i contrasti dei suoi risultati (in parallelo) con gli studi più recenti sulle origini della scienza canonica.

La ricerca medievale in questo campo ha trovato negli ultimi decenni il suo stimolo più forte nel desiderio di avere un'edizione del Decreto di Graziano veramente critica, un'edizione capace di sostituire quella pubblicata da Emil Friedberg nel 1879. I risultati di questi sforzi, fortunatamente, sono arrivati a «un punto d'incontro» con il lavoro dei romanisti: è stato come se scavando una galleria da due punti diversi, ci si fosse incontrati nel mezzo; non è il caso di discutere adesso chi ha lavorato di più per raggiungere l'altro (se i romanisti o i canonisti), ma questo «punto d'incontro» deve essere oggi l'oggetto della nostra riflessione. Inizierò con la sua descrizione.

3. La scoperta pubblicata dal maestro polacco Adam Vetulani nel 1947 sotto il titolo *Graziano e il Diritto romano* destò una forte impressione e rappresenta un esempio di come si può approfittare del tempo in circostanze difficilissime. Questo lavoro fu preparato dal maestro polacco tra gli anni 1944 e 1945 in un campo di concentramento militare durante la Seconda Guerra Mondiale; potendo utilizzare una copia dell'edizione del Friedberg e quasi null'altro, e in quel *forzato riposo*, come piaceva dire al professore Kuttner, Vetulani

apriì vie completamente sconosciute per la comprensione del processo di composizione del Decreto di Graziano. Applicando la cosiddetta «teoria delle masse», per spiegare la composizione della *Concordia*, faceva questo ragionamento: se l'autore del *Decretum* emulò Ivo di Chartres nel giustapporre i materiali della compilazione, senza dubbio il *Corpus iuris civilis* gli offrì l'ultima massa di testi, poiché questi frammenti in genere appaiono alla fine delle diverse sezioni sistematiche della sua opera; quindi, nel piano originale del *magister decretorum* non rientrava l'uso diretto delle fonti del diritto romano: i numerosi frammenti romanistici raccolti nell'opera furono inseriti in una tappa posteriore a quella della redazione originale.

La tesi fu accettata molto presto dal Kuttner e su di essa si è continuato a discutere fino ai giorni nostri. Ma se fosse vera, allora, come era il Decreto originale? Quando e come è stato composto? Con quale metodo? Da chi? Ecco un nucleo di alcune domande basilari che dagli anni quaranta furono impostate in modo nuovo. In questo momento voglio sottolineare che la considerazione di questi argomenti, dopo Vetulani, attira a sé la ricerca sulle origini della Scuola bolognese dei «legisti», poiché il maestro polacco propone per il «Decreto originale» un anticipo nella data di composizione; così il suo misterioso autore, di nome Graziano, viene ad essere contemporaneo del mitico Irnerio maestro della romanistica. Inoltre, se il Decreto è stato composto a Bologna, nello stesso luogo in cui si trovava una consolidata e brillante Scuola di legisti, come mai Graziano non utilizzò il «nuovo» Diritto romano e dispreggiò un aiuto così pregevole? Questo fatto richiede un chiarimento. Come si è detto opportunamente durante le sessioni del *Congresso Internazionale* del 1980 nell'Università di California (Berkeley) ed è stato ribadito nel successivo *Congresso* nell'Università di Cambridge nel 1984, la tesi del maestro polacco postula «un ripensamento della storia universitaria bolognese, che rompa il rapporto di consequenzialità quasi necessaria fra le due scuole e ridoni all'esperienza canonistica delle origini del Decreto le sue proprie caratteristiche ed i fini eminentemente ecclesiologici, al di fuori quindi di determinanti influenze culturali laiche» (Piergiovanni).

La conclusione principale di Vetulani, oggi, non è più una tesi soltanto plausibile, perché appena tre anni fa è stata confermata senza ombra di dubbio da Anders Winroth (dell'Università di Columbia, adesso dell'Universidad di Yale) che, prendendo le mosse dalla tradizione manoscritta e non soltanto dall'edizione del Friedberg, è riuscito a indivi-

duare una *prima* e una *seconda* redazione del Decreto; la scoperta fu poi confermata da Rudolf Weigand che la valutò secondo la prospettiva offerta dai circa 200 manoscritti del XII secolo, conservati fino ad oggi e dispersi per le biblioteche di tutto il mondo.

Tornerò più avanti su questo argomento. Per ora bastano queste riflessioni ad introdurre due argomenti al centro della nostra attenzione; due eventi che possono essere considerati in modo separato (come si è fatto di solito) ma che convergono nel succedersi reale della Storia. Da una parte le origini dell'antica Scuola bolognese di legisti che lavora sui testi romani ritenuti in quel momento storico «nuovi»; dall'altra la formazione del Decreto di Graziano che segna in modo netto l'inizio di una «nuova scienza» sui testi «antichi» della tradizione canonica.

L'ordine cronologico di questi due eventi (che cosa viene prima, che cosa dopo) è importante quanto il fatto stesso che vogliamo descrivere dalle fonti del passato. Sono, quindi, elementi da verificare entrambi a partire dai risultati acquisiti fino ad oggi dalla ricerca senza entrare però, in questa circostanza, in tutti i dettagli, perché i tempi di questa prolusione si allungherebbero e metterebbero alla prova la vostra cortese pazienza.

4. Che cosa sappiamo con certezza riguardo alle origini della Scuola bolognese dei legisti? Molto meno di quanto vorremmo, poiché resta ancora da fare una ricerca approfondita sull'argomento. Il quarto volume della monumentale *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter* del Savigny pubblicato nel 1850 continua ad essere, ancora oggi, una buona sintesi, ma va integrata con i contributi di Hermann Kantorowicz, con l'ampia bibliografia citata da Helmut Coing nel suo *Handbuch* (il volume pubblicato nel 1973) sulla storia del diritto privato europeo, e anche con i lavori di questi ultimi decenni. Gli studiosi concordano su un nucleo di alcuni, pochi dati, ripresi anche in alcune recenti esposizioni di sintesi sulla materia firmate da autori di indiscutibile valore quali Charles Donahue dell'Università di Harvard, Peter Weimar dell'Università di Zurigo, Ennio Cortese dell'Università «La Sapienza» di Roma. In questa serie, l'eccezionale *Römisches Recht im Mittelalter* di Hermann Lange, volume 1 *Die Glossatoren* del 1997 è molto utile per individuare quel nucleo di dati accettati e accettabili, oggi ritenuti più o meno sicuri. Dunque, cosa sappiamo con certezza dei primi legisti?

Di solito si dice che lo studio del diritto a Bologna è stato fondato da *Pepo*, la cui attività ci risulta nell'ultimo quarto dell'XI secolo, e soprattutto da *Irnerius*, *Wernerius bononiensis*, *magister Guarnerius* o *Gwarnerius bononiensis legis peritus*, menzionato in alcuni documenti tra gli anni 1112 e 1119; ed anche in uno del 1125, l'autenticità del quale è stata però messa in discussione. Si dice di *Irnerius* che aveva fatto lezioni su quasi tutte le parti del *Corpus iuris civilis* e di fatto viene considerato come il maestro che precede i veri quattro maestri pionieri della scuola bolognese, i *quattuor doctores*, quella generazione di glossatori che fece della «Scuola bolognese» di diritto un centro di studio di assoluto prestigio; i loro nomi sono: *Bulgarus*, *Martinus*, *Hugo et Jacobus*. Non sappiamo molto di più su questi inizi. Tutti e quattro muoiono dopo il 1159; il più anziano è *Bulgarus* ma non tanto come pensava Kantorowicz, il quale sosteneva che questo *magister et doctor* avrebbe iniziato l'insegnamento nel 1115 come discepolo diretto di Irnerio. Se vi serve come punto di riferimento, non dimenticate che dobbiamo considerare con certezza la morte di Graziano non oltre il 1160.

Senza soffermarci adesso sui particolari, mi sembra opportuno sottolineare che i dati forniti da Savigny, Conrat, Kantorowicz e da tutti quegli autori che tentarono di raccontarci gli inizi dell'insegnamento medievale del Diritto romano a Bologna prendono come punto di partenza soprattutto la testimonianza del maestro *Odofredus*, un altro grande legista di Bologna, morto nel 1265; si è detto che è una testimonianza troppo tardiva e perciò non possiamo accettarla ingenuamente senza riserve. Odofredo canta le lodi del passato magari esagerando quando ripete che Irnerio era la *lucerna iuris* della Scuola; ma la verità è che i suoi entusiasti giudizi non possono trovare riscontro nella mancanza assoluta di testimonianze dirette. È evidente, dunque, che sarà metodologicamente opportuno lasciare da parte questa testimonianza non attendibile ed esplorare la storia dalle fonti contemporanee, esaminando in particolare gli scritti di quei primi studiosi del diritto romano; questa scelta metodologica non significa, d'altra parte, che vogliamo «spedire» il nostro Irnerio nel limbo dei miti, né crediamo che il silenzio delle fonti provi l'inesistenza di una Scuola di legisti prima dei «quattro dottori».

Dunque, che cosa ci è rimasto di Irnerio e di Bulgaro? Di Irnerio conserviamo poco più della memoria del suo nome. È molto probabile che sia stato lui ad ordinare i *libri legales* (quelli che compongono il *Corpus iuris civilis*) per facilitare la copia e l'uso, ma resta an-

cora aperta la questione della tripartizione medievale dei *Digesta* in *Digestum Vetus*, *Digestum Novum* e *Digestum Infortiatum*; in realtà nella ricca e abbondante tradizione manoscritta del medioevo non ci sono rimasti praticamente scritti diretti di quella *lucerna iuris* (se veramente ci sono stati in abbondanza). Anzi, i pochi scritti genuini di Irnerio che conosciamo sono piuttosto mediocri se non deludenti; nemmeno è sicuro che le glosse degli strati più antichi dei *libri legales* possano attribuirsi a lui, come ingenuamente si pensava fino alle recenti ricerche di Gero Dolezalek che hanno fatto progredire fermamente le nostre conoscenze in questo campo.

Sulla base di queste considerazioni dobbiamo mettere in dubbio l'esistenza di una sviluppata o istituzionalizzata Scuola di legisti a Bologna durante la prima metà del dodicesimo secolo, e senz'altro nel periodo in cui presumibilmente Graziano iniziò o finì la composizione del suo Decreto più antico; la cronologia precisa della *Concordia* graziana continua ad essere incerta, ma indubbiamente il periodo della sua composizione si deve stabilire fra il 1130 e il 1140, se non si vuole accettare l'esagerato anticipo agli anni venti che proponeva Vetulani.

Una recente monografia di Richard William Southern pubblicata all'Università di Oxford ci informa che l'attività di Irnerio non è stata mai l'insegnamento scolastico e sistematico del Diritto romano e afferma, inoltre, che non ci sono prove sufficienti per poter parlare di una Scuola di Diritto a Bologna in quei primi decenni del dodicesimo secolo: semmai si potrebbe parlare di essa sicuramente al tempo dei « quattro dottori », tutti posteriori a Graziano o forse contemporanei come Bulgaro; senz'altro questi autori svilupparono il loro lavoro accademico sui materiali elaborati nei decenni precedenti da autori come Irnerio, ma questo personaggio non fu l'unico, come ha detto Charles Radding, e tantomeno il mitico *magister* che Odofredo loderà un secolo e mezzo dopo: di fatto nelle fonti viene chiamato *causidicus* prima, e poi *iudex* o semplicemente *iuris peritus*.

In questo momento mi sembra d'obbligo citare le recentissime scoperte del giovane ricercatore Giuseppe Mazzanti, dell'Università di Bologna, presentate in diverse pubblicazioni del 1999, poiché hanno aperto nuove strade finora insospettate per raggiungere una precisa ricostruzione di questo ignoto passato storico. E ringrazio l'autore per avermi fornito una copia del suo eccezionale studio *Irnerio: contributo a una biografia* che verrà pubblicato nel volume del 2000 della *Rivista Internazionale di Diritto Comune*; le sue conclusioni, ben fondate, ci permettono di abbandonare l'esagerato critici-

smo di Southern e di molti altri, poiché, con dati certi, permettono di proporre nuove e precise ricerche che forse riusciranno a dissipare le nebbie che ancora oggi avvolgono il più antico insegnamento del diritto romano nei suoi inizi bolognesi.

Quali che siano i risultati finali delle ricerche promosse dagli studi del Mazzanti, è indubbio che le opere di Bulgaro trasmettono una diversa impressione se paragonate agli scarsi testi di Irnerio fino ad oggi conservati; i suoi scritti ci trasmettono un più alto grado di sviluppo scientifico e accademico, superando alle volte la qualità dei *dicta* del *magister decretorum*. Anzi oggi possiamo dimostrare, a mio parere, che le coincidenze della sua *summula de ignorantia iuris et facti* con il suggestivo *dictum* graziano C.1 q.4 d.p.c.12 si spiegano perché Bulgaro conosce la *Concordia* di Graziano (e probabilmente l'utilizza), e dunque le due opere stanno in un rapporto di dipendenza opposto a quello indicato da Kantorowicz.

Insomma, nella ricerca sulla formazione letteraria della *Concordia discordantium canonum* del maestro Graziano si trovano le chiavi per progredire in questo campo della ricerca medievale e fornire luci nuove allo studio delle origini della «rinascenza giuridica» europea del dodicesimo secolo; permettetemi quindi, di soffermarmi su questo secondo argomento cioè la ricerca sul Decreto di Graziano. Anzi, dobbiamo soffermarci poiché in questi ultimi mesi ho presentato *nuovi dati* che arricchiscono enormemente le nostre conoscenze; e vorrei, proprio oggi, condividere con voi questi ultimi risultati della mia personale ricerca, che d'altra parte costituiscono una primizia informativa.

5. Quali sono i dati certi a nostra disposizione sulle origini del Decreto di Graziano, o per essere più precisi, cosa si sa del Decreto originale antico che Vetulani riteneva risalente ai primi decenni del dodicesimo secolo? Probabilmente sapete (lo ha ricordato il Decano) che alcuni mesi fa ho presentato, nelle pagine della rivista della vostra Facoltà *Ius Ecclesiae*, le mie conclusioni sul manoscritto fiorentino del Decreto di Graziano designato da Rudolf Weigand con la sigla Fd. A mio avviso, questo codice è *l'originale* dell'opera (*); è ben inteso che non parlo dell'*originale antico* o antichissimo del Decreto, quello che nella terminologia degli studiosi tedeschi si chiama *l'Ur-Gratian*.

(*) Cf. C. LARRAINZAR, *El Decreto de Graciano del código Fd* (= Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, «Conventi Soppressi» A.I.402). *In memoriam Rudolf Weigand*, «Ius Ecclesiae» 10 (1998) 421-89.

Fd è un codice dove si copia una antica *Concordia* relativamente breve (la *prima* redazione secondo Winroth) e su questa copia lo stesso autore dell'opera (questa è la mia opinione) ha trasformato la *Concordia* breve in un *Decretum* più lungo, cioè un'opera più o meno uguale al *Decreto divulgato* nei secoli successivi. Questa scoperta è senz'altro molto importante per orientare i futuri lavori verso la tanto desiderata edizione critica del Decreto di Graziano; ma sinceramente penso che non apporti all'argomento che tratto oggi nulla più che quanto viene suggerito dalla distinzione tra una *prima* e una *seconda* redazione dell'opera, la parziale conferma della veridicità di alcune osservazioni fatte dal Vetulani sui testi romani del Decreto.

Che cosa sappiamo, quindi, dell'antico Decreto originale? Forse coincide con quella «prima recensione» diversa dalla «seconda»? Di fatto oggi si parla sempre di *prima* redazione. Questa sembra essere l'opinione di Anders Winroth. Ma è forse questa l'occasione giusta per dire che, da parte mia, e dal primo momento, ho avanzato serie riserve su tale aspetto della sua tesi; da mesi questo autore ed io scambiamo le nostre opinioni sull'argomento attraverso la posta elettronica. Per essere chiari, non posso accettare (come pretende Winroth) l'identificazione della sua «prima» redazione con l'antico o antichissimo Decreto originale come se tutte e due fossero la stessa cosa, detto senza le sfumature che a volte richiede la cortesia (ancora di più in Italia): mai ho pensato che la «prima redazione» di cui parla Winroth sia veramente la *prima* redazione dell'opera di Graziano. Questa convinzione mi ha spinto a intraprendere nuove ricerche.

In favore della mia posizione posso aggiungere la critica che Rudolf Weigand espone in alcuni suoi studi all'incirca un anno fa, poco prima di morire: riconosce e comprende bene l'entusiasmo di Winroth per la sua scoperta, ma considera prematuro esagerarne la portata fino al punto di proporre, in base alla distinzione delle «due» redazioni, un'interpretazione globale della cosiddetta *Redaktionsgeschichte* del Decreto (la storia letteraria della sua redazione) dall'antichissimo *Ur-Gratian* fino alla stesura finale del *Decreto divulgato*; questa «storia» può essere completamente ricostruita soltanto facendo un po' di chiarezza nella tradizione manoscritta dell'opera, che, anche solamente per quanto concerne i codici del secolo XII, è davvero una foresta intricata.

Ebbene, ecco la grande novità che oggi posso comunicarvi: niente di meno che la scoperta dell'autentico Decreto di Graziano

originale: per essere più precisi, del Decreto originario antico, anzi antichissimo; detto con altre parole: l'individuazione di una nuova redazione dell'opera («nuova» perché finora sconosciuta) più antica e precedente rispetto a tutte quelle sino ad oggi conosciute. Questa redazione non coincide con quella che Anders Winroth intende e chiama «prima» redazione dell'opera, perché questo antichissimo Decreto è in effetti molto più breve: quantitativamente è la metà di quella (il cui carattere di «prima» mettiamo in dubbio) e la quarta parte circa del Decreto divulgato.

Per il momento ho trovato soltanto questa redazione in un manoscritto dimenticato della Svizzera, il codice 673 della *Stiftsbibliothek* di Sankt Gallen (nelle vicinanze di Costanza), erroneamente catalogato fra i codici medievali del XIV secolo; ho designato questo manoscritto con la sigla Sg. Tutti i dati di questa scoperta sono presentati e commentati in un ampio studio (attualmente in stampa) che apparirà sulla rivista *Ius Ecclesiae* di questa Facoltà, nel suo terzo numero del 1999. E non ho ancora respinto l'ipotesi secondo la quale Sg potrebbe essere proprio lo stesso codice personale utilizzato dal maestro Graziano; per il momento, i dati ci indirizzano verso questa direzione (*).

Credetemi se vi dico, anche se evidentemente siete liberi di pensare quello che volete, che questa scoperta è il risultato di un'appassionante avventura che non ha niente da invidiare alle vicende di Indiana Jones nella sua trilogia; sicuramente la nostra storia è stata meno avvincente (non abbiamo sofferto i pericoli di mari, di fiumi,

(*) Vid. C. LARRAINZAR, *El borrador de la «Concordia» de Graciano: Sankt Gallen, «Stiftsbibliothek» MS 673 (= Sg), «Ius Ecclesiae» 11 (1999) 593-666. Nell'XI International Congress of Medieval Canon Law di Catania ho presentato una relazione dal titolo *Los manuscritos originales del Decreto de Graciano y las etapas de su formación*, nella quale ho discusso riguardo alla possibilità che siano davvero esistite «due» recensioni dell'opera in senso stretto, cioè due opere diverse di due diversi autori. Io propongo una spiegazione della *Redaktionsgeschichte* del Decreto per «tappe», cioè la trasformazione di un unico *testo vivo* in diverse fasi successive ed irregolari sotto la guida del *magister decretorum*. Rudolf Weigand, che non conobbe la mia ricerca su Fd e neanche la scoperta di Sg, ebbe la convinzione sulla *pluralità di tape* nella formazione dell'opera di Graziano oltre le due «recensioni», come lo dimostra l'ultimo dei suoi studi sulla Causa 25 pubblicato dopo la sua morte; cf. R. WEIGAND, *Causa 25 des Dekrets und die Arbeitsweise Gratians in Grundlagen des Rechts. Festschrift für Peter Landau zum 65. Geburtstag*. Hrsg. R. H. Helmholz - P. Milkat - J. Müller - M. Stolleis (Paderborn 2000) pp. 277-90.*

di serpenti eccetera) ma non meno trepidante dei film di Steven Spielberg. Comunque sia, è vero che non sono venuto a Roma per raccontarvi un film, ma penso che interesserà di più la vostra curiosità valutare la scoperta, i suoi risultati e l'incidenza che può avere sull'argomento che consideriamo in questo momento: a questo dedicherò i minuti che restano. Prima di continuare permettetemi di esprimere pubblicamente la mia gratitudine e il mio riconoscimento ai miei « compagni di viaggio » in questa scoperta: il professor Enrique De León, del corpo accademico della vostra Facoltà, e il professore José Miguel Viejo-Ximénez, dell'Università di Las Palmas (in Spagna); il mio lavoro non avrebbe raggiunto il traguardo desiderato senza il loro efficace aiuto e la loro generosa collaborazione, e tanto meno sarebbe stato possibile in un periodo di tempo così breve.

Riprendiamo quindi la domanda da una nuova prospettiva: che cosa aggiunge la scoperta di Sg alle nostre odierne conoscenze sul Decreto di Graziano antico e sulle origini della nostra cultura giuridica europea? Molto, anzi moltissimo, perché il Decreto di Sg viene a confermare questa realtà, cioè che *le radici della nostra tradizione giuridica occidentale furono in origine « canoniche » e non « romane »*. Farò di seguito un'esposizione dei dati che ci interessano per poi aggiungere qualche riflessione.

6. Il manoscritto Sg è un piccolo libro di 125 fogli che ancora non conosce il titolo di *Concordia* né quello di *Decretum*; la rubrica lo indica come *Exserpta ex decretis Sanctorum Patrum*, ma è in realtà un « Decreto di Graziano » molto breve, 1.050 *auctoritates* e 650 *dicta* all'incirca, pari — come ho detto in precedenza — a un quarto del *Decreto divulgato*: l'opera a questo stadio consta solamente di 33 Cause, e tuttavia ha oramai tre strati di glosse con rimandi interni. In tale apparato talvolta si fa riferimento al sistema delle 33 Cause, talaltra a quello delle 36; per altri dettagli rimando al mio studio del 1999. Sarà ora sufficiente sottolineare due aspetti di questa redazione che sono evidenti: in primo luogo il *metodo* della sua composizione, poi la *brevità* del contenuto.

Il metodo. In questi *Exserpta* di Sg mancano tutte quelle parti che nelle successive redazioni dell'opera di Graziano saranno trattate secondo il metodo delle *distinctiones*, cioè: l'intera *prima pars*, la *tertia pars* conosciuta come trattato *de consecratione*, e anche il trattato *de penitentia*, il quale tradizionalmente appare come C.33 q.3 formando un *excursus* che senz'altro rompe l'armonia sistematica della

Causa. Quindi Sg è un Decreto breve, brevissimo, però sistematicamente coerente (tralasciando adesso le considerazioni sui contenuti dell'opera) in virtù del suo metodo che altro non è se non quello delle *causae*, divise a loro volta in *quaestiones*.

Che cos'è una «causa»? La risposta al quesito è presente nella prima glossa marginale alla *Causa prima* nel primo foglio di questo codice svizzero: *causa est res habens in se controuersiam in dicendo positam cum certarum personarum interpositione*. Traduco in modo libero per spiegare il senso della frase: causa è la «cosa» (*res*) discussa o discutibile (*habens in se controuersiam*) in un evento reale che riguarda persone concrete (*cum certarum personarum interpositione*), però nella misura in cui facciamo di «questa cosa» un problema di scuola per trovare una soluzione a questo problema; e cioè: una controversia *in dicendo posita* poiché la considerazione del *factum* si fa per proporre un insieme di questioni finalizzate alla discussione accademica, anche se tutta questa discussione non è il frutto di un'invenzione ma trae spunto dalla vita vissuta delle persone e da fatti reali; la *causa* non è il caso né il processo, né il *dubium* della sentenza. Una definizione identica a questa la troviamo nella summa *Quoniam in omnibus*, anteriore al 1150 secondo il Weigand, ma in questo caso il commento viene fatto alla *causa simoniacorum* che apre la *secunda pars* del Decreto; Paucapalea ci dice che la «causa» scaturisce da un fatto vero che è l'origine o la «materia» dell'affare, però *necdum discussionis examine facta*, quando ancora non è stata oggetto di discussione: quindi, *dum proponitur causa est, dum discutitur iudicium est, dum firmatur iustitia est*.

Capiremo meglio tale definizione con il contenuto di questa *Causa prima* commentata dalla glossa di Sg. *Laicus quidam litteratus concubinam habebat*, si dice: un certo laico, colto, viveva in concubinato (come si può vedere, *nihil novum sub sole!*); una volta lasciata la donna (la sua compagna, si direbbe oggi, oppure l'*other significant* in linguaggio politicamente corretto) questo laico accede al suddiaconato, poi si sposa e non molto tempo dopo accede al diaconato; in seguito viene eletto vescovo. Questi sono i fatti, il *factum* concreto. Su questo *factum qui evenit*, ci sono tre questioni che «fanno causa», e cioè, materia, argomento, oggetto di discussione per il maestro; la prima: gli sposi possono separarsi?, la seconda: può essere ordinato vescovo colui che in passato ha avuto una concubina?, la terza: il vescovo deve essere scelto soltanto tra gli ecclesiastici?

Questo riferimento all'argomento della *Causa prima* non è superfluo in quanto tale *Causa* scompare nella redazione della *Concordia* «graziana» che segue gli *Exserpta* di Sg; in quella la materia riguardante questo argomento viene trattata in una *prima pars* completamente «nuova» perché si costruisce secondo il metodo delle *distinctiones*, e allo stesso tempo si ampliano i testi relativi alla questione prima in un altro luogo dell'opera, nella questione prima della C.27. Bisogna fare attenzione a non confondere adesso le nozioni di *causa* e *casus* perché finiranno per essere tecnicamente diverse: formulare un *casus* non è equivalente a enunciare una *causa* ma piuttosto significa elucubrare su ciò che oggi chiamiamo «casi fittizi». Casi nei quali «distinguendo» possiamo complicare gradualmente i problemi della nostra riflessione metodica su una *causa*.

Come genere letterario (giuridico) l'enunciazione dei *casi* presuppone senz'altro un ambiente scolastico, ma anche un certo sviluppo accademico della Scuola poiché il linguaggio via via che si formulano «distinzioni» diviene più tecnico; il *casus* come concetto giuridico presuppone la *causa* e anche uno sviluppo più perfezionato del metodo attraverso il *notandum* e le *distinctiones*. Non è questo ciò che Graziano fece in un primo tempo; il suo metodo delle *cause* appare come un prolungamento dei metodi del pensiero teologico scolastico allo stesso modo in cui il suo insegnamento, molto coerente in Sg, possiede profonde somiglianze con quelle di un *magister in sacra pagina*. Nelle sue origini la scienza del diritto canonico fu uno studio di *cause* riferite a persone e cose concrete poiché «si considerarono *causae*» in *casi* reali; in realtà lo studio medievale del diritto nelle sue origini fu uno studio di *causas* riguardanti persone e cose ma riferentesi a *casi* concreti. E veramente esiste una continuità armonica tra questa originaria e «originale» riflessione scolastica sui *decreta* della tradizione e ciò che in futuro sarà il *ius novum* delle decretali.

Per altro verso le *quaestiones* del cosiddetto *Stemma bulgaricum* del maestro Bulgaro furono composte seguendo il metodo dei *casus* e non quello delle *causas*: sono infatti dispute per studenti a mo' di processi fittizi, dove gli alunni sostenevano le *causae* dei contendenti e dei difensori mentre il professore assumeva il ruolo di giudice, «pronunciando» alla fine la soluzione dei *casus*. E dunque, dalla prospettiva del metodo di Sg sembra chiaro che il Decreto originario del *magister decretorum* deve essere posto in un periodo precedente al lavoro più sviluppato dei «quattro doctores» pionieri della Scuola bolognese dei «legisti».

Perché la Scuola di Bologna vive questo momento di splendore proprio dalla metà del dodicesimo secolo e non prima? È stata forse la presenza di Graziano nella città felsinea uno degli elementi decisivi ad accelerare gli eventi della storia di questo periodo? Il successo della sua *Concordia* (che segue agli *Exserpta* di Sg) non sarebbe stato il motore principale dello sviluppo degli studi giuridici di quella incipiente Scuola bolognese? Lasciamo qui aperto questo interrogativo, sottolineando che gli ultimi studi di Enrico Spagnesi su *Irnerius* e *Gratianus* insieme alle scoperte di Mazzanti ci presentano senza dubbio l'uno e l'altro come quasi contemporanei, entrambi chierici o comunque uomini di chiesa, teologi con il grado di *magister* per i loro studi delle *artes liberales*, e entrambi condividendo anche una comune inquietudine per la rinnovazione dei metodi scolastici.

Comunque sia, questo è il momento in cui ritengo di dover correggere Vetulani: se è vero, da una parte, che l'uso dei testi «nuovi» del diritto romano non entrava nel piano iniziale di Graziano, questo si deve al fatto che la sua opera originale trattava dei *decreta Sanctorum Patrum*. Tuttavia è anche vero che il manoscritto elvetico Sg, le sue glosse e le sue prime addizioni, dimostrano che l'opera fu permeabile alla «romanizzazione» dal primo momento. Il maestro Graziano mostra un atteggiamento aperto, recettivo e di integrazione verso il «nuovo» *ius civile* e addirittura conosce i suoi contenuti come si potevano conoscere negli anni trenta o quaranta del dodicesimo secolo; fermo restando che vi era chi del diritto romano aveva una conoscenza molto più approfondita della sua. Di fatto questo è stato confermato nelle successive redazioni dell'opera. Prendendo come esempio C.2 q.6, José Miguel Viejo-Ximénez nel corso dell'*XI Congresso Internazionale* di Catania ha presentato a questo proposito prove definitive che vengono a confermare ciò che già aveva suggerito nel suo magistrale studio del 1998 sulla Causa 29 e anche in un altro sulla dialettica *Concordia - Decretum*; d'altra parte, a suo avviso, l'incorporazione di blocchi di testi giustiniani è l'esito di un'attività d'insegnamento e non di un lavoro di compilazione.

7. Ebbene, interrompiamo a questo punto la riflessione sul *metodo* per andare verso la conclusione della nostra analisi. Cosa possiamo dire sull'altro aspetto, sulla *brevità* della redazione di Sg? A mio avviso, una conseguenza immediata di questa brevità è la correzione che da oggi dobbiamo introdurre al «modo di impostare» la datazione del Decreto.

Mi spiego meglio. Si può dimostrare che il codice Sg fu copiato certamente durante l'anno 1146 e, con l'aiuto di alcuni elementi presenti all'interno del codice, possiamo stabilire la composizione originale dell'opera intorno all'anno 1140, ma non molto prima. Se il contenuto di Sg mostra una *primissima tappa* o fase antica e l'opera è così breve, non c'è bisogno di alcuna ipotesi per giustificare un «lungo periodo» di lavorazione né un «lavoro d'insieme» perché la composizione degli *Exserpta* era alla portata di un unico autore e in un periodo di tempo relativamente breve. A partire dal manoscritto Sg, quindi, non ha senso anticipare la data di composizione del Decreto (come pretendeva Vetulani, per esempio) per spiegare «quello che non ha bisogno di spiegazione» e cioè come è stata composta una monumentale collezione di quasi 4.000 *auctoritates*, molto ben selezionate, dello *ius canonicum* antico. Bisognerà notare, tra l'altro, che nelle sue origini l'opera di Graziano (gli *Exserpta* di Sg) non fu una collezione in senso proprio né una compilazione dei testi canonici del primo millennio.

Devo ammettere di essere sempre stato perplesso riguardo alla datazione della «compilazione» graziana agli inizi degli anni quaranta, e a date ancora precedenti, quando la letteratura decretistica sarebbe nata solamente un decennio più tardi; perché questo buco di dieci anni, e questo «ritardo» nell'inizio della scienza decretistica? Non è più ragionevole pensare che i due fatti storici siano stati simultanei? Detto in altre parole, si può prospettare che la composizione dell'opera come una *compilazione* dello *ius antiquum* canonico non fosse la *causa* di una attività di docenza, ma piuttosto il *risultato* di questa attività docente sviluppata a partire dagli *Exserpta* di Sg? Non è più logico pensare che la revisione e il graduale ampliamento di questa «modesta opera» fosse la conseguenza del successo (oppure dell'entusiasmo) per il *nuovo metodo* applicato allo studio degli antichi *decreta* della tradizione canonica? La scoperta del codice Sg mi fa credere che questa spiegazione sia quella che maggiormente corrisponde alla realtà dei fatti del passato.

Le successive redazioni dell'opera, la sua trasformazione in una sconcertante *Concordia*, con una sistematica irregolare, e poi in un *Decretum* più lungo (entrambi con le loro «introduzioni»), furono la prima produzione «decretistica» nella fase iniziale della Scuola bolognese di canonisti o legisti: questo fu l'impegno pionieristico di una generazione a capo della quale riconosciamo il *magister Gratianus* come primo autore degli *Exserpta* di Sg. Riassumendo, quindi,

possiamo dire che il Decreto di Graziano originariamente non fu una collezione di canoni antichi; la sua *Redaktionsgeschichte* non si può ridurre in modo semplicistico a due redazioni terminate attribuite ad autori diversi, poiché essa si mostra in realtà qualcosa di molto più complesso: l'opera è stata composta a tappe, in diverse fasi successive, di solito parziali, di argomenti e materie, e come collezione magna dello *ius antiquum* canonico è il risultato dell'evoluzione degli *Exserpta* di Sg, la cui finalità docente non sembra che possa essere in discussione.

E adesso, per non stancare voi che mi avete ascoltato con tanta attenzione, andrò a concludere in pochi minuti l'intervento. Si può dire che siamo già entrati nei tempi supplementari. Dopo tutto quanto ho detto penso che voi capirete un po' meglio le ragioni del mio punto di vista sulla formazione della nostra cultura giuridica occidentale: è un'opinione certamente nuova perché «revisiona» i topici di una vasta bibliografia che porta con se stereotipi forgiati in una inerzia ripetitiva di secoli; però questi in realtà sono la ripetizione di giudizi anacronici di quelli che in un certo momento interpretarono il suo ignoto passato utilizzando i modi del presente come se le cose fossero successe sempre al modo del loro proprio tempo storico. A mio avviso, nelle sue origini né la canonistica fu «sorella minore» della scienza dei legisti, né la nuova scienza canonistica si forgiò emulando i passi di una scienza giuridica laica la cui forza aveva rinnovato i metodi di lavoro sul diritto; proprio qui la figura del *magister Gratianus* resta amplificata, sobredimensionata come singolare crocevia di metodi nel lavoro teologico dell'incipiente scolastica; e a sua volta la nostra tradizione giuridica occidentale dimostra di possedere le sue radici sostanzialmente in questa riflessione critica sui *decreta* della tradizione canonica, assistita dal primo momento dallo studio delle fonti «nuove» del diritto romano.

8. Arrivati a questo punto, desidererei concludere il mio discorso con una riflessione globale sul secondo millennio come mi aveva chiesto il Decano. Abbiamo visto che l'opera di Graziano, la sua attività di docenza, deve situarsi cronologicamente nel momento decisivo del rinascimento giuridico europeo del dodicesimo secolo. La tradizione canonica è nelle radici della nostra cultura occidentale molto più presente di quanto possa pensarsi; la canonistica si forgia nel «periodo di rinascenza» medievale, accompagna il suo sviluppo e appare nella generalità delle istituzioni del diritto occidentale come

hanno già dimostrato alcune ricerche rigorose sul diritto di famiglia, patrimoniale o processuale. Ma adesso, collocandoci alla fine del secondo millennio e guardando indietro, possiamo chiederci quale sia stato il risultato di questo lungo cammino?

Due anni fa all'Università «Péter Pázmány» di Budapest (*), nel corso di una relazione su questo stesso argomento, dicevo che dalla diffusione del Decreto di Graziano si è verificata una certa *simbiosi* tra la scienza giuridica canonica e quella secolare, ed entrambe hanno preso le distanze dalla scienza teologica. È indubbio che questo ha apportato progressi alla civiltà occidentale, passi in avanti (per esempio) nell'«umanizzazione» del diritto secolare sotto l'influenza dei canoni e della canonistica. In questo contesto, non è mai stato approfondito lo studio delle differenze che possono esistere tra *ius canonicum* e *ius civile*, e così nella storia il tema non ha meritato altra considerazione che quella di una riflessione tecnica, nel sistema del Diritto comune europeo, sulle «concordanze» e sulle «divergenze» *inter canones et leges*.

Ma oggi, considerando questo rapporto tra diritto civile e diritto canonico, che cosa possiamo dire? Possiamo affermare che il diritto canonico somiglia alla drammatica figura che apre la *Divina Commedia* di Dante: cioè a quel naufrago che trascinato fino alla spiaggia dal turbolento mare di una cultura laica prepotente si trova in una «selva selvaggia», per le sue intime radici nella cultura europea; però una selva «aspra e forte», e oscura perché «la diritta via era smarrita». Ecco perché deve salire al culmine della montagna dove il sole nascente permetterà di comprendere, abbracciare, il nuovo panorama di una Umanità ormai universalizzata.

A mio avviso, le porte del nuovo millennio sono aperte come quelle del giubileo a riconoscere che questa simbiosi del passato, tra scienza canonica e civile, a volte diede luogo a *rapporti interessati* per i quali è stato necessario pagare un alto prezzo: pensiamo, ad esempio, alla mondanizzazione della società ecclesiastica, alla clericalizzazione della società civile, alle carenze teologiche nel pensiero ecclesiologico tante volte mediato dai modelli della società politica o dalla filosofia sociale. Oggi, credo che la scienza canonica debba re-

(*) Vid. C. LARRAINZAR, *Metodologia del lavoro del docente di Diritto Canonico*, «Folia Canonica» 1 (1998) 67-103; cf. la mia *Introducción al Derecho Canónico. Segunda edición revisada* (Tenerife 1991) e anche il lavoro di C. J. ERRÁZURIZ, *Una recente introduzione al diritto canonico (A proposito del libro C. LARRAINZAR, 'Introducción al Derecho Canónico')*, «Ius Ecclesiae» 4 (1992) 671-682.

cuperare la coscienza di sé stessa nel riscoprire la sua tradizione genuina, nella tradizione della Chiesa primitiva e nella riflessione sull'esperienza ecclesiale della storia. Già non è di poco conto il fatto che la canonistica del XX secolo abbia iniziato (per la prima volta dalla sua nascita) una riflessione formale sulla natura della materia canonica in sé stessa.

Per questa nuova sfida sono molte le lezioni che possiamo trarre dai suoi inizi medievali. Ma qual è per la cultura europea l'eredità più preziosa lasciata da Graziano? Stephan Kuttner diceva che Graziano fu sia un brillante giurista sia un fecondo teologo; da parte sua, il professore Landau preferisce parlare soltanto di un buon pratico del diritto, e tutti parlano di un grande compilatore delle *auctoritates* antiche della tradizione. A mio giudizio, dai manoscritti più antichi emerge un *magister* che prega, una mente lucida con un profondo senso pastorale, al punto che possiamo parlare di un devoto *magister in sacra pagina* con una grande conoscenza dell'esperienza giuridica. Ciò di cui Graziano non si preoccupa più di tanto è la *compilazione* di testi antichi, la *pratica* del diritto e la perfezione tecnica del sistema, perché al centro del suo interesse è l'uomo, la persona, gli uomini concreti del suo tempo che devono essere guidati alla vita eterna alla luce della fede, e questa fede può essere approfondita in modo pratico con un lavoro razionale. Penso che il rapporto tra *fides et ratio* (una conoscenza tanto viva come operativa della *fides* e il recupero della *ratio*) continua ad essere in un modo «nuovo» il problema del nostro tempo.

Nota bibliografica.

M. BELLOMO, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune* (Catania 1979); — *Sulle tracce d'uso dei «libri legales» in Medioevo edito e inedito. I. Scholae, Universitates, Studia* (Roma 1997) pp. 121-38; — *I fatti e il diritto. Tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII-XIV)* (Roma 2000); G. CENCETTI, *Studium fuit Bononiae. Note sulla storia dell'Università di Bologna nel primo mezzo secolo della sua esistenza*, «Studi medievali» 72 (Spoleto 1966) 781-833. HELMUT COING (ed.), *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. 1. Mittelalter: 1100-1500* (Munich 1973). M. CONRAT, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im früheren Mittelalters* (Leipzig 1891 = Aalen 1963). E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale. 2. Il basso medioevo* (Roma 1995); — *Il rinascimento giuridico medievale* (Roma 1996); — *Le grandi linee della storia giuridica medievale* (Roma 2000). E. DE LEÓN, *La «cognatio spiritualis» según Graciano* (Pontificia Università della Santa

Croce. Monografie giuridiche 11; Milano 1996); — *La tradizione manoscritta più antica della C.30 in XI International Congress of Medieval Canon Law. Catania 30 July-6 August 2000* (relazione del 1-VIII-2000; pro manuscripto). C. DOLCINI, *Pepo, Irnerio, Graziano. Alle origini dello « Studium » di Bologna* in O. CAPITANI (ed.), *L'Università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo* (Bologna 1987) pp. 17-27; — *Postilla su Pepo e Irnerio*, in G. DE VERGOTTINI, *Lo Studio di Bologna, l'Impero, il Papato* (Spoleto 1996) pp. 83-100; — *Università e Chiesa di Bologna: dall'identità originaria allo sviluppo di molteplici relazioni* in P. PRODI - L. PAOLINI (ed.), *Storia della Chiesa di Bologna. II* (Bologna 1997) pp. 273-84. G. DOLEZALEK, *Repertorium manuscriptorum veterum Codicis Iustiniani* (Frankfurt am Mein 1985); — *Les gloses des manuscrits de droit: reflet des méthodes d'enseignement* in Manuel, *programmes de cours et techniques d'enseignement dans les universités médiévales* (Louvain-la-Neuve 1994) pp. 235-55. CH. DONAHUE, *Law, civil* in *Dictionary of the Middle Ages* (New York 1982-1989). A. D'ORS, *Derecho Privado Romano* (9ª ed. Pamplona 1997); — *Nueva introducción al estudio del derecho* (ed. Civitas; Madrid 1999). J. FRIED, *Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert* (Köln 1974); — *Die Rezeption bologneser Wissenschaft in Deutschland während des 12. Jahrhunderts*, «Viator. Medieval and Renaissance Studies» 21 (1990) 103-145, anche in *Universitates e Università. Atti del Convègno Bologna 16-21 novembre 1987* (Bologna 1995) pp. 55-82. GUARNERIUS IURISPERITISSIMUS, «*Liber divinarum sententiarum*». Edizione critica a cura di G. Mazzanti. Prefazione di A. Padoa Schioppa (Testi. Studi. Strumenti 14; Spoleto 1999). H. KANTOROWICZ, *Studies in the Glossators of the Roman Law* (Cambridge 1938 = Aalen 1969, e *Addenda et corrigenda* de P. Weimar). H. KANTOROWICZ - B. SMALLEY, *An English Theologian's View of Roman Law: Pepo, Irnerius, Ralph Niger*, «*Mediaeval and Renaissance Studies*» 1 (1941-1943) pp. 237-52. S. KUTTNER, *Zur neuesten Glossatorenforschung*, «*Studia et documenta historiae et iuris*» 6 (1940) pp. 275-319 = *Studies in the History of Medieval Canon Law* (Hampshire 1990) No. III e *Retractationes* pp. 3-4; — *The Revival of Jurisprudence in Renaissance and renewal in twelfth century*. Edited by R. L. Benson and G. Constable (Cambridge, Mass. 1982) pp. 299-323, anche in S. KUTTNER, *Studies in the History of Medieval Canon Law* (Hampshire 1990) No. III e *Retractationes* pp. 5-7; — *New Studies on the Roman Law in Gratian's Decretum*, «*Seminar: An annual extraordinary number of The Jurist*» 11 (1953) 12-50 = S. KUTTNER, *Gratian and the Schools of Law 1140-1234* (London 1983) No. IV e *Retractationes* pp. 2-4; — *Research on Gratian: «Acta» and «agenda»* en *Proceedings of the Seventh International Congress of Medieval Canon Law. Cambridge, 23-27 Juli 1984*. Edited by Peter Linehan = MIC C-8 (Città del Vaticano 1988) pp. 3-26, anche in S. KUTTNER, *Studies in the History of Medieval Canon Law* (Hampshire 1990) No. V e *Retractationes* in p. 7. P. LAN-

DAU, *Neue Forschungen zur vorgratianischen Kanonessammlungen und den Quellen des gratianischen Dekrets*, «Ius Commune» 11 (1984) 1-29; — *Gratian (von Bologna)*, «Theologische Realenzyklopädie» 14 (1985) 124-30; — *Gratians Arbeitsplan in Iure Canonico Promovendo. Festschrift für Heribert Schmitz zum 65. Geburtstag* (Regensburg 1994) pp. 691-707; — *Bologna. Die Anfänge der europäischen Rechtswissenschaft in Stätten des Geistes - Grobe Universitäten Europas von der Antike bis zur Gegenwart* (Köln-Weimar-Wien 1999) pp. 59-74. H. LANGE, *Römisches Recht im Mittelalter. Band I. Die Glossatoren* (München 1997). C. LARRAINZAR, *El Decreto de Graciano del código Fd (= Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, «Conventi Soppressi» A.I.402). In memoriam Rudolf Weigand*, «Ius Ecclesiae» 10 (1998) 421-89; — *El borrador de la «Concordia» de Graciano: Sankt Gallen*, «Stiftsbibliothek» MS 673 (= Sg), «Ius Ecclesiae» 11 (1999) 593-666; — *La formación del Decreto de Graciano por etapas*, «ZRG Kan. Abt.» 87 (2001) 67-83; — *Las raíces canónicas de la cultura jurídica occidental*, «Ius Canonicum» 41 (2001) 13-34; — *Metodología del lavoro del docente di Diritto Canonico*, «Folia Canonica» 1 (1998) 67-103. T. LENHERR, *Die Exkommunikations- und Depositionsgewalt der Häretiker bei Gratian und den Dekretisten bis zum Glossa Ordinaria des Johannes Teutonicus* (München 1987). G. MAZZANTI, *Anselmo di Laon, Gilberto l'Universale e la «Glossa Ordinaria» alla Bibbia*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano» 102 (1999) 1-18; — *Graciano e Rolando Bandinelli* in *Studi di storia del diritto. II* (Milano 1999) pp. 79-103; — *Irnerio: contributo a una biografia*, «Rivista Internazionale di Diritto Comune» 11 (2000) in stampa. C. MESINI, *Postille sulla biografia del «Magister Gratianus», padre del Diritto Canonico*, «Apollinaris» 54 (1981) 509-537. C. MEYER, *Die Distinktionstechnik in der Kanonistik des 12. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte des Hochmittelalters* (Leuven University Press; Leuven 2000). J. T. NOONAN, *Gratian slept here: The changing identity of the father of the systematic study of Canon Law*, «Traditio» 35 (1979) 145-72. K. W. NÖRR, *Zur Herkunft des Irnerius*, ZRG Rom. Abt. 82 (1965) 327-329. G. PACE, «*Garnerius Theutonicus*». *Nuove fonti su Irnerio e i «quattro dottori»*, «Rivista Internazionale di Diritto Comune» 2 (1991) 123-133. A. PADOVANI, *Perché chiedi il mio nome? Dio, Natura e Diritto nel secolo XII* (Torino 1997). V. PIERGIOVANNI, *Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna. Un ventennio di studi* in *Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law. Berkeley, California, 28 July-2 August 1980. Edited by Sephan Kuttner and Kenneth Pennigton = MIC C-7* (Città del Vaticano 1985) pp. 241-56. P. RACINE, *Bologne au temps de Gratien*, «Revue de Droit Canonique» 48 (1998) 263-284. CH. M. RADDING, *The origins of Medieval Jurisprudence: Pavia and Bologna 850-1150* (New Haven 1988); — *Legal Science 1000-1200: The Invention of a Discipline*, «Rivista di storia di diritto italiano» 63 (1990) 409-432;

— *Vatican Latin 1406, Mommsen's Ms. S, and the Reception of the Digest in the Middle Ages*, ZRG Rom. Abt. 110 (1993) 501-551. J. RAMBAUD-BUHOT, *Le «Corpus iuris civilis» dans le Décret de Gratien d'après le manuscrit lat. nouv. acq. 1761 de la BNP*, «Bibliothèque de l'École des Chartres» 111 (1953) 54-64; — *Les Legs de l'Ancien Droit: Gratien en Histoire du droit et des institutions de l'Église en Occident* 7 (Paris 1965) pp. 51-129. E. RICART MARTÍ, *La tradición manuscrita del Digesto en el Occidente medieval, a través del estudio de las variantes textuales*, «Anuario de Historia del Derecho Español» 67 (1987) 5-206. F. K. VON SAVIGNY, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter* (2^e ed. Heidelberg 1834-51 = Bad Homburg 1961). R. W. SOUTHERN, *Scholastic Humanism and the Unification of Europe. I. Foundations* (Oxford 1995). E. SPAGNESI, *Wernerius Bononiensis Iudex. La figura storica d'Irnerio* (Accademia toscana di scienze e lettere «La Colombaria». Studi 16; Firenze 1970); — *Irnerio teologo, una riscoperta necessaria*, «Studi medievali» 42 (2001) in stampa. A. VETULANI, *Gratien et le droit romain*, «Revue historique de droit française et étranger» 24-25 (1946-1947) 11-48 = A. VETULANI, *Sur Gratien et les Décrétales. Recueil d'études édité par Waclaw Uruszczak. Preface d'André Gouron* (Hampshire 1990) No. III e *Addenda et corrigenda* pp. 10-13. J. M. VIEJO-XIMÉNEZ, *In memoriam Stephan Kuttner. A propósito del Xth International Congress of Medieval Canon Law de 1996 en Syracuse (New York)*, «Ius Ecclesiae» 9 (1997) 221-64; — *La redacción original de C.29 del Decreto de Graciano*, «Ius Ecclesiae» 10 (1998) 149-85; — «*Concordia*» y «*Decretum*» del maestro Graciano. *In memoriam Rudolf Weigand*, «Ius Canonicum» 39-2 (1999) 333-57; — «*Gratianus magister*» y «*Guarnerius teutonicus*». *A propósito del «XIth International Congress of Medieval Canon Law» de 2000 en Catania*, «Ius Canonicum» 41 (2001) 35-73; — *El Derecho romano «nuevo» en el Decreto de Graciano*, «ZRG Kan. Abt.» 88 (2002) in corso di stampa. R. WEIGAND, *Die Glossen zum Dekret Gratians. Studien zu den frühen Glossen und Glossekompositionen* (Studia Gratiana 25-26; Romae 1991); — *Zur künftigen Edition des Dekrets Gratians*, ZRG Kan. Abt. 83 (1997) 32-51; — *Chancen und Probleme einer baldigen kritischen Edition der ersten Redaktion des Dekrets Gratians*, «Bulletin of medieval canon law» 22 (1997-1998) 53-75; — *Mittelalterliche Texte: Gregor I., Burchard und Gratian*, ZRG Kan. Abt. 84 (1998) 330-44; — *Versuch einer neuen, differenzierten Liste der Paleae und Dubletten im Dekret Gratians*, «Studia Gratiana» 29 (1999) 883-99; — *Causa 25 des Dekrets und die Arbeitsweise Gratians in Grundlagen des Rechts. Festschrift für Peter Landau zum 65. Geburtstag*. Hrsg. R. H. Helmholz - P. Milkat - J. Müller - M. Stolleis (Paderborn 2000) pp. 277-90. P. WEIMAR, *Die Legistische Literatur und die Methode des Rechtsunterrichts der Glossatorenzeit*, «Ius Commune» 2 (1969) 43-83; — *Zur Doktorwürde der Bologneser Legisten in Aspekte europäischer Rechtsgeschichte. Festgabe für Helmut Coing zum 70. Geburtstag* (Frankfurt am Main 1982) 421-43.

A. WINROTH, *The two recensions of Gratian's «Decretum»*, ZRG Kan. Abt. 83 (1997) 22-31; — *Les deux Gratiens et le Droit Romain. In memoriam Rudolf Weigand*, «Revue de Droit Canonique» 48 (1998) 285-99; — *The making of Gratian's Decretum* (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought: Fourth Series 49; Cambridge 2000).